

obbligatoria dalle autorità pubbliche su domanda degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori di un settore determinato, che prevede l'iscrizione ad un organismo unico, designato per gestire un regime complementare di cure mediche, senza alcuna possibilità per le imprese del settore interessato di essere esonerate dall'iscrizione, siano compatibili con le disposizioni degli artt. 81 CE e 82 CE o se siano tali da far occupare all'organismo designato una posizione dominante costitutiva di un abuso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Paris (Francia) il 10 novembre 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, S.A.S/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Causa C-439/09)

(2010/C 24/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'Appel de Paris

Parti

Ricorrente: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, S.A.S

Convenuti: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Questione pregiudiziale

Se il divieto generale e assoluto di vendere su Internet i prodotti contrattuali agli utilizzatori finali imposto ai distributori autorizzati nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva costituisca effettivamente una grave restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE che si sottrae all'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 2790/1999 ⁽¹⁾ ma che può eventualmente fruire di un'esenzione individuale in applicazione dell'art. 81, n. 3, CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

Ricorso proposto l'11 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-441/09)

(2010/C 24/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, applicando un'aliquota IVA ridotta alle forniture, alle importazioni e all'acquisto intracomunitario di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli, non impiegati per la preparazione di prodotti alimentari o di mangimi, la Repubblica d'Austria ha è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 96 e 98 e dell'allegato III della direttiva sull'IVA ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che la normativa austriaca sull'IVA viola il combinato disposto degli artt. 96 e 98 e dell'allegato III della direttiva IVA, laddove applica alla fornitura di determinati animali vivi (in particolare di cavalli) un'aliquota IVA ridotta anche quando tali animali non sono destinati alla produzione di alimenti.

Il termine «animali vivi» di cui al punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA non costituirebbe una categoria autonoma ma comprenderebbe unicamente animali destinati abitualmente ad essere impiegati come prodotti alimentari o mangimi. Detta interpretazione verrebbe avvalorata dalle versioni spagnola, francese, inglese, italiana, olandese, portoghese nonché svedese della disposizione in parola. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il carattere derogatorio di tale disposizione comporterebbe un'interpretazione restrittiva.

Segnatamente nel caso di animali appartenenti alla famiglia degli equidi sarebbe manifestamente predominante un impiego come animali da soma e da equitazione (e non come alimento o mangime).

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).